

# Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

59° anno

## Comunicazioni e informazioni

6 aprile 2016

---

### Sommario

#### II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Commissione europea**

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 2016/C 121/01 | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso M.7818 — McKesson/UDG Healthcare (Pharmaceutical Wholesale and Associated Businesses)] <sup>(1)</sup> ..... | 1 |
|---------------|---|---|

---

#### IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Commissione europea**

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 2016/C 121/02 | Tassi di cambio dell'euro .....   | 2 |
| 2016/C 121/03 | Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ..... | 3 |
| 2016/C 121/04 | Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ..... | 3 |
| 2016/C 121/05 | Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ..... | 4 |

**IT**

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 2016/C 121/06 | Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea <sup>(1)</sup> ..... | 9 |
|---------------|---|---|

---

## V Avvisi

### PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

#### **Commissione europea**

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| 2016/C 121/07 | Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7980 — Sumitomo/Cosan/Biomassa) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> ..... | 10 |
| 2016/C 121/08 | Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7864 — Trelleborg AB/ČGS Holding a.s.) <sup>(1)</sup> .....   | 11 |

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI  
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**

[Caso M.7818 — McKesson/UDG Healthcare (Pharmaceutical Wholesale and Associated Businesses)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 121/01)

Il 3 marzo 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M7818. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

**INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA**

**COMMISSIONE EUROPEA**

**Tassi di cambio dell'euro<sup>(1)</sup>**

**5 aprile 2016**

(2016/C 121/02)

**1 euro =**

|     | Moneta              | Tasso di cambio |     | Moneta               | Tasso di cambio |
|-----|---------------------|-----------------|-----|----------------------|-----------------|
| USD | dollari USA         | 1,1367          | CAD | dollari canadesi     | 1,4968          |
| JPY | yen giapponesi      | 125,81          | HKD | dollari di Hong Kong | 8,8164          |
| DKK | corone danesi       | 7,4421          | NZD | dollari neozelandesi | 1,6780          |
| GBP | sterline inglesi    | 0,80160         | SGD | dollari di Singapore | 1,5430          |
| SEK | corone svedesi      | 9,2560          | KRW | won sudcoreani       | 1 317,17        |
| CHF | franchi svizzeri    | 1,0892          | ZAR | rand sudafricani     | 17,0187         |
| ISK | corone islandesi    |                 | CNY | renminbi Yuan cinese | 7,3595          |
| NOK | corone norvegesi    | 9,4995          | HRK | kuna croata          | 7,5110          |
| BGN | lev bulgari         | 1,9558          | IDR | rupia indonesiana    | 15 035,79       |
| CZK | corone cecche       | 27,036          | MYR | ringgit malese       | 4,4635          |
| HUF | fiorini ungheresi   | 312,62          | PHP | peso filippino       | 52,593          |
| PLN | zloty polacchi      | 4,2448          | RUB | rublo russo          | 78,4507         |
| RON | leu rumeni          | 4,4660          | THB | baht thailandese     | 40,103          |
| TRY | lire turche         | 3,2165          | BRL | real brasiliiano     | 4,1395          |
| AUD | dollari australiani | 1,5085          | MXN | peso messicano       | 19,9963         |
|     |                     |                 | INR | rupia indiana        | 75,5435         |

<sup>(1)</sup> *Fonte:* tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea**

(2016/C 121/03)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (¹), le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (²) sono così modificate:

*a pagina 167, dopo il testo esistente della nota esplicativa della sottovoce «3403 19 90 altre» è inserito il testo seguente:*

«Questa sottovoce comprende, tra l'altro, le preparazioni a base di lubrificanti sintetici, in particolare quelle a base di uno o più dei seguenti costituenti:

- poli(alfaolefine) o poli(isobutileni) di cui meno di 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione,
- alchilaromatici a catena lunga,
- esteri,
- poliglicoli,
- siliconi.»

(¹) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(²) GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.

**Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea**

(2016/C 121/04)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (¹), le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (²) sono così modificate:

*A pagina 53 la nota esplicativa della sottovoce NC «0802 90 50 Pinoli o semi del pino domestico» è sostituita dal testo seguente:*

**«0802 90 50 Pinoli o semi del pino domestico (*Pinus spp.*)**

Questa sottovoce comprende i pinoli o semi del pino domestico (frutti del *Pinus*, ad esempio *Pinus pinea*, *Pinus cembra* e *Pinus koraiensis*), anche presenti in pigne.»;

*A pagina 53 la nota esplicativa della sottovoce «0802 90 85 altre» è soppressa.*

(¹) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(²) GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.

**Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea**

(2016/C 121/05)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (¹), le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (²) sono così modificate:

Alla pagina 109, dopo l'ultimo paragrafo della sottovoce «**2403 99 90 — altri**» è inserito il seguente testo:

«ALLEGATO A

**METODO DI PROVA DI FUMABILITÀ PER IL TABACCO E I PRODOTTI DEL TABACCO****Finalità**

Finalità della prova di fumabilità è istituire un metodo armonizzato inteso a distinguere il tabacco lavorato (tabacco pronto per essere fumato senza ulteriore trattamento) della voce 2403 dal tabacco greggio della voce 2401. Al fine di distinguere il tabacco lavorato della voce 2403 dal tabacco greggio della voce 2401 si effettua una prova di fumabilità. La prova di setacciatura è effettuata solo se non è possibile fumare il campione senza un ulteriore trattamento (industriale).

**Introduzione**

Ai fini della sottovoce 2403 19 l'espressione "idoneo a essere fumato" significa che il prodotto può essere arrotolato o inserito nel rollatore e bruciato attraverso diverse boccate, o che può essere inserito nella pipa e bruciato con diverse boccate.

**Principio del metodo**

Vi sono diverse modalità per accettare se un campione di tabacco può essere fumato: arrotolandolo in una cartina da sigaretta per preparare una sigaretta fatta a mano (RYO, roll-your-own ovvero arrotolata da voi stessi) e riempiendo un tubetto da sigaretta (CTF, cigarette tube filling) o inserendo il tabacco in una pipa. La pipa e le sigarette sono accese e fumate. Si valutano l'accensione e la fumata.

**Campo d'applicazione**

La prova è applicabile a qualsiasi tabacco o prodotto del tabacco, comprese le parti di prodotti del tabacco come i riempitivi da sigaro. La prova può essere pericolosa se il campione è contaminato (alterato) da muffa.

**Apparecchiatura**

Apparecchio di controllo della temperatura e dell'umidità per la preparazione del campione (temperatura  $22 \pm 1^\circ\text{C}$  e umidità  $60 \pm 3\%$ )

Rollatore

Cartine da sigarette (lunghezza 70 mm, larghezza 37 mm)

Tubetti da sigarette (diametro 7,3 mm, lunghezza 85 mm filtro compreso)

Accendino

Spazzola per pulire il rollatore

Pipa

Pigino da pipa

Dispositivi per la pulizia della pipa

Macchina per fumo (conforme alla norma ISO 3308)

**Preparazione del campione**

Il campione è accuratamente mescolato e se necessario sottocampionato con il metodo del cono e della quartatura. Quando il campione è asciutto (il tenore di acqua è inferiore all'8 % in massa) va condizionato (temperatura  $22 \pm 1^\circ\text{C}$  e umidità  $60 \pm 3\%$ ) per almeno 48 ore.

(¹) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(²) GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.

Non è consentito tagliare, spezzare, sbriciolare, tritare o rompere in altri modi il campione.

### Modalità di prova

Pulire il rollatore e la pipa.

Pipa:

- inserire un adeguato quantitativo del campione (almeno 5,0 g) nella pipa fino all'orlo del fornello,
- il tabacco nella pipa è acceso per mezzo di un accendino ed è schiacciato delicatamente con il pigino. La pipa è fumata a intervalli regolari di circa 1 minuto.

Sigarette:

- cartine da sigarette: porre un adeguato quantitativo del campione sulla cartina da sigaretta e arrotolare la cartina con il campione per ottenere una forma cilindrica,
- rollatore: inserire un adeguato quantitativo del campione (almeno 0,5 g) nel rollatore e confezionare la sigaretta seguendo le istruzioni relative al rollatore usato,
- le sigarette preparate sono accese per mezzo di un accendino e lasciate bruciare senza fiamma liberamente senza aspirazioni (per bruciare la carta in eccesso). La sigaretta è fumata a intervalli regolari di circa 30-60 secondi, a seconda della qualità del tabacco e con aspirazioni della durata di circa 2 secondi.

### Valutazione della prova (esempi tipici)

Qualora una delle prove di fumabilità sia positiva, il tabacco può essere fumato (sottovoce 2403 19).

| Prova di valutazione della fumabilità in pipa   | Prova di valutazione della fumabilità di sigaretta RYO   | Prova di valutazione della fumabilità di sigaretta CTF   | Valutazione finale  | Osservazioni   |
|---|--|--|---|--|
| Non è possibile inserire il campione nella pipa (foglie di tabacco intere, pezzi grandi di foglie e costole di tabacco ecc.)                          | Non è possibile arrotolare la sigaretta (foglie di tabacco intere, pezzi grandi di foglie e costole di tabacco ecc.)   | Non è possibile confezionare la sigaretta (foglie di tabacco intere, pezzi grandi di foglie e costole di tabacco ecc.) | Non è possibile fumare il campione senza un ulteriore trattamento (industriale) | Tipico delle sottovoci 2401 10, 2401 20 e 2401 30                                |
| Non è possibile fumare il campione nella pipa (il contenuto mostra una permeabilità bassa o nulla e la pipa si spegne quasi subito dopo l'accensione) | Non è possibile arrotolare il campione nella sigaretta, il campione non contiene fibre di tabacco che mantengano la forma arrotolata (restino insieme), il contenuto fuoriesce dalla cartina | Il campione è stato inserito nel tubetto e la sigaretta confezionata è stata fumata                                    | Il campione è idoneo (atto) ad essere fumato                                    | Tipico dei cascami di tabacco (piccole particelle di lamina) — sottovoce 2403 19 |
| È possibile fumare il campione nella pipa   | Il campione è stato arrotolato nella cartina e la sigaretta confezionata è stata fumata  | Il campione è stato inserito nel tubetto e la sigaretta confezionata è stata fumata                                    | Il campione è idoneo (atto) ad essere fumato                                    | Tipico del tabacco trinciato — sottovoce 2403 19                                 |

| Prova di valutazione della fumabilità in pipa   | Prova di valutazione della fumabilità di sigaretta RYO   | Prova di valutazione della fumabilità di sigaretta CTF  | Valutazione finale  | Osservazioni   |
|---|--|---|---|--|
| Non è possibile fumare il campione nella pipa (il contenuto brucia molto velocemente e si genera un grande quantitativo di calore — la pipa potrebbe esserne danneggiata) | Il campione è stato arrotolato nella cartina e la sigaretta confezionata è stata fumata        | Il campione è stato inserito nel tubetto e la sigaretta confezionata è stata fumata                     | Il campione è idoneo (atto) ad essere fumato                                    | Tipico del tabacco trinciato a taglio fino — sottovoce 2403 19 |
| Non è possibile inserire il campione nella pipa (le particelle del campione sono troppo dure)   | Non è possibile arrotolare la sigaretta (le particelle dure strappano la cartina da sigaretta) | Non è possibile riempire il tubetto da sigaretta (le particelle dure strappano la cartina da sigaretta) | Non è possibile fumare il campione senza un ulteriore trattamento (industriale) | Tipico delle costole tagliate — sottovoce 2401 30              |

Per alcuni campioni (in particolare i cascami di tabacco) è possibile arrotolare sigarette pressoché informi. Se questi manufatti si sbriciolano prima dell'accensione o se le "particelle di tabacco" cadono dal rotolo dopo la prima boccata, il risultato è indicato come segue: "non è possibile arrotolare la sigaretta".

#### Letteratura

ISO 3402 Tobacco and tobacco products — Atmosphere for conditioning and testing.

#### ALLEGATO B

### METODO PER DETERMINARE LA DIMENSIONE DELLE PARTICELLE MEDIANTE SETACCIATURA DEL CAMPIONE

Al fine di distinguere il tabacco lavorato della voce 2403 dal tabacco greggio della voce 2401 si effettua una prova di fumabilità. La prova di setacciatura è effettuata solo se non è possibile fumare il campione senza un ulteriore trattamento (industriale).

#### Principio del metodo

Il metodo si basa sulla determinazione delle frazioni della massa del campione che restano su setacci aventi diverse dimensioni di maglie per distinguere fra i prodotti della sottovoce 2401 20 e quelli della sottovoce 2401 30.

Se almeno il 50 % in massa delle particelle del campione è superiore a 3,15 mm (cfr. il metodo CORESTA n. 16), il campione è parzialmente o interamente composto da tabacco non scostolato (sottovoce 2401 20).

Se oltre il 50 % in massa delle particelle è inferiore a 3,15 mm (in una delle tre dimensioni), il campione è composto da cascami di tabacco (sottovoce 2401 30).

#### Applicabilità

I risultati possono essere influenzati dalle proprietà fisico-chimiche del campione e da diversi altri fattori:

- peso specifico e dimensioni del campione — incidono sul tempo di setacciatura e sono importanti per valutare la porzione di prova del campione,
- fragilità del campione — incide sullo sbriciolamento del campione durante la preparazione e la setacciatura,
- proprietà elettrostatiche e magnetiche — suscettibilità del campione a disintegrarsi o a formare agglomerati,
- igroscopicità del campione — incide sul peso del campione e sulla dimensione delle particelle.

## Apparecchiatura

Apparecchio di controllo della temperatura e dell'umidità per la preparazione del campione (temperatura  $22 \pm 1^\circ\text{C}$  e umidità  $60 \pm 3\%$ )

Bilance analitiche — accuratezza min. 0,01 g

Insieme di setacci circolari secondo le specifiche della norma ISO 3310-1 (tela metallica — apertura a maglia quadrata), diametro del setaccio 200 mm, altezza del setaccio 50 mm e larghezza di maglie come segue: 0,4 mm, 3,15 mm e 6,3 mm

Bagno a ultrasuoni per la pulizia dei setacci

Separatore a vibrazione in grado di produrre vibrazioni a 50 Hz con ampiezza di 3 mm

Coperchi superiore e inferiore per l'insieme di setacci

Spazzola per rimuovere le particelle di campione dai setacci

## Preparazione del campione

Il campione è accuratamente mescolato e se necessario sottocampionato con il metodo del cono e della quartatura, quindi diviso in due porzioni di prova.

Il campione è pesato (da 50 g a 150 g) e quindi condizionato a una temperatura di  $22 \pm 1^\circ\text{C}$  e umidità di  $60 \pm 3\%$  per almeno 48 ore.

Successivamente tutta la prova sul campione va eseguita in atmosfera controllata con temperatura di  $22 \pm 1^\circ\text{C}$  e umidità di  $60 \pm 5\%$ . La temperatura e l'umidità di prova vanno misurate e incluse nella relazione di prova. Va misurata anche la pressione atmosferica, da includere nella relazione di prova se è esterna all'intervallo 86 kPa — 106 kPa.

## Metodo

I setacci devono essere puliti e integri. Ogni setaccio è accuratamente pesato (0,01 g). I setacci sono assemblati dal basso verso l'alto come segue: un fondo ( contenitore per la raccolta della polvere), setaccio a maglie più fini, altri setacci in ordine ascendente di diametro delle maglie e coperchio.

Il campione condizionato è pesato con una precisione assoluta di 0,01 g e distribuito uniformemente nel setaccio superiore che viene quindi chiuso con il coperchio.

L'insieme di setacci è posto nel separatore a vibrazione e sottoposto a vibrazioni di 50 Hz con ampiezza di 3 mm per un tempo compreso fra 5 e 15 minuti (secondo il peso del campione).

Quando la setacciatura è terminata, si rimuove l'insieme di setacci dal separatore.

Si rimuovono quindi il coperchio e il setaccio superiore. Le particelle di polvere attaccate sui bordi del setaccio superiore sono spazzolate nel setaccio e quindi, con cinque colpi manuali al setaccio queste particelle sono spinte verso il setaccio inferiore (quello con la larghezza di maglie minima).

La polvere è gradualmente rimossa da tutti i setacci. Si pesa con precisione (0,01 g) ogni setaccio con le particelle del campione nonché il fondo con la polvere.

La prova è eseguita in parallelo con un'altra porzione del campione di prova.

## Calcoli

I risultati sono calcolati come frazione della massa del campione (residua) che resta su ogni setaccio. Per ciascun setaccio la frazione della massa del campione  $Z_X$  è calcolata secondo la formula:

$$Z_X = 100 \times \frac{m_R - m_X}{m_S}$$

in % della massa, dove

$m_R$  è il peso (in g) del setaccio specifico con i residui,  $m_X$  è il peso (in g) del setaccio specifico e  $m_S$  è il peso del campione (in g).

Il recupero della setacciatura  $Y_S$  è calcolato secondo la formula:

$$Y_S = 100 \times \frac{\sum m_R - \sum m_X}{m_S}$$

in %, dove

$m_R$  è il peso (in g) del setaccio specifico con i residui,  $m_X$  è il peso (in g) del setaccio specifico e  $m_S$  è il peso del campione (in g).

### Valutazione ed espressione dei risultati

Il recupero della setacciatura deve essere superiore al 99 %. In caso contrario, la prova va ripetuta con un'altra porzione del campione. Il condizionamento del campione è verificato secondo la norma ISO 3402.

I risultati sono espressi come frazione della massa del campione (residuo su setacci specifici) in % sulla massa, arrotondati al primo decimale. La relazione di prova dovrà includere anche il diametro dell'apertura di maglia dei setacci, il tempo di setacciatura, l'ampiezza e la frequenza della vibrazione, il peso del campione, la temperatura e l'umidità dell'atmosfera di prova.

### Parametri metrologici

Il limite di quantificazione è pari al 5 % in massa.

Il limite di ripetibilità è pari all'1,5 % in massa per la frazione della massa del campione fra 5 e 20 % in massa. Per frazioni della massa del campione superiori al 20 % in massa il limite di ripetibilità è  $r = 0,06 \times Z_X$ .

L'incertezza della misurazione è pari al 2 % in massa per la frazione della massa del campione fra 5 e 20 % in massa. Per frazioni della massa del campione superiori al 20 % in massa l'incertezza della misurazione è  $U = 0,1 \times Z_X$ .

### Letteratura

Metodo raccomandato CORESTA n. 16: Lamina strip particle size determination (Determinazione della dimensione delle particelle delle strisce di lamina) ISO 2395 Test sieves and test sieving — Vocabulary. (Setacci di controllo e prova di setacciatura — Vocabolario)

ISO 3310-1 Test sieves — Technical requirements and testing (Setacci di controllo — requisiti tecnici e prove di verifica) — Part 1: Test sieves of metal wire cloth (Parte 1: setacci di controllo di tela metallica).

ISO 3402 Tobacco and tobacco products (Tabacco e prodotti del tabacco) — Atmosphere for conditioning and testing (Atmosfera di condizionamento e di prova).»

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità**

**Modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 121/06)

|   |   |
|---|---|
| Stato membro  | Regno Unito   |
| Rotta interessata   | Cardiff — RAF Valley/aeroporto di Anglesey  |
| Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico   | 5 ottobre 2006  |
| Data di entrata in vigore delle modifiche   | 17 ottobre 2016   |
| Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione relativa agli oneri di servizio pubblico | <p>Per ulteriori informazioni contattare:<br/>           Welsh Government — Transport Procurement<br/>           Cathays Park<br/>           Cardiff<br/>           CF10 3NQ<br/>           REGNO UNITO</p> <p>Tel: +44 3000603300<br/>           Fax: +44 2920801444</p> <p>Email: <a href="mailto:transportprocurement@wales.gsi.gov.uk">transportprocurement@wales.gsi.gov.uk</a><br/>           Sito internet: <a href="http://www.etenderwales.bravosolution.co.uk">www.etenderwales.bravosolution.co.uk</a></p> |

V  
(Avvisi)

## PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

### COMMISSIONE EUROPEA

#### **Notifica preventiva di concentrazione**

**(Caso M.7980 — Sumitomo/Cosan/Biomassa)**

#### **Caso ammissibile alla procedura semplificata**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**(2016/C 121/07)**

1. In data 23 marzo 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Con tale operazione le imprese Sumitomo Corporation («Sumitomo», Giappone) e Cosan SA Indústria e Comércio («Cosan», Brasile) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Biomassa SA («Biomassa», Brasile) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Sumitomo: commercio di prodotti in metallo, sistemi per i trasporti e le costruzioni, ambiente e infrastrutture, prodotti chimici e elettronici, media, soluzioni di rete, beni lifestyle, risorse minerarie e energia,
- Cosan: produzione e commercio di zucchero e etanolo, cogenerazione di elettricità a partire dalla bagassa della canna da zucchero, servizi logistici (trasporto, caricamento al terminale portuale e magazzinaggio), produzione e distribuzione di carburanti e lubrificanti, distribuzione di gas naturale di città in una parte dello stato di São Paulo e gestione di proprietà agricole in Brasile,
- Biomassa: produzione e commercializzazione di pellet ricavati dalla bagassa e dalla paglia della canna da zucchero.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7980 — Sumitomo/Cosan/Biomassa, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.7864 — Trelleborg AB/ČGS Holding a.s.)**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
**(2016/C 121/08)**

1. In data 30 marzo 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Con tale operazione l'impresa Trelleborg AB («Trelleborg», Svezia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa ČGS Holding a.s. («ČGS», Repubblica ceca) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Trelleborg: fabbricazione e fornitura di prodotti in gomma, in particolare pneumatici agricoli, forestali e industriali, soluzioni a base di polimeri, sistemi di tenuta e sistemi antivibrazioni,
- ČGS: fabbricazione e fornitura di prodotti in gomma, in particolare pneumatici agricoli, forestali e industriali, soluzioni a base di polimeri, sistemi di tenuta e sistemi antivibrazioni.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7864 — Trelleborg AB/ČGS Holding a.s., al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).





